

**La conferma e l'esecuzione ex art. 590 c.c.
non hanno effetto se la scheda testamentaria è falsa**

di LUCA COLLURA

Nella recente ordinanza del 28 maggio 2020, n. 10065, la Sezione VI della Corte di Cassazione ha considerato la possibilità di ricorrere all'istituto della conferma disciplinato dall'art. 590 c.c. onde "sanare" (le disposizioni contenute in) una scheda testamentaria falsa (nella specie, un testamento olografo scritto, datato e sottoscritto da persona diversa dalla *de cuius*).

Il caso che la Suprema Corte è stata chiamata a decidere parte dall'azione promossa da uno dei figli della *de cuius* dinnanzi al Tribunale di Monza per accertare e dichiarare la non autenticità del testamento attribuito alla defunta madre e, quindi, che la di lei successione *mortis causa* dovesse essere regolata dalle disposizioni di legge in materia di successione legittima.

Il Tribunale monzese, osservando che l'attore e i suoi fratelli, nel verbale di pubblicazione del testamento, avevano espressamente dichiarato di prestare adesione e acquiescenza alle disposizioni in esso contenute, oltre ad aver successivamente dato alle medesime volontaria esecuzione, rigettava la domanda attorea, ritenendo che dovesse trovare applicazione l'art. 590 c.c., con conseguente impossibilità di far valere la nullità delle disposizioni testamentarie da parte di chi le aveva confermate.

Il soccombente ricorreva in appello.

La Corte d'Appello di Milano confermava il *decisum* di primo grado. Secondo la Corte territoriale, infatti, doveva essere l'art. 590 c.c. a regolare il caso *de quo* in quanto al momento della pubblicazione della scheda testamentaria tutti e tre i fratelli – incluso l'attore – erano consapevoli della falsità del testamento ed avevano dichiarato di confermare le disposizioni in esso contenute.

L'appellante, tuttavia, decideva di proporre ricorso per la cassazione della sentenza, eccependo la violazione e falsa applicazione dell'art. 590 c.c. perché la previsione in parola non potrebbe operare a fronte di una scheda testamentaria falsa, la quale, più che nulla, è inesistente.

La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, parte dalla premessa per cui «l'art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l'oggettiva esistenza di una disposizione

testamentaria, che sia comunque frutto della volontà del *de cuius*, sicché detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore» (in senso conforme: Cass. civ., 23 giugno 2005, n. 13487 e Cass. civ., 4 luglio 2012, n. 11195). Tanto premesso, gli ermellini osservano – quindi – che la Corte d’Appello aveva errato nel ritenere confermabili le disposizioni contenute nella scheda apocrifa, atteso che la falsità della scheda «metteva fuori gioco il meccanismo di sanatoria contemplato dall’art. 590 c.c.». Per questo motivo la Corte annullava con rinvio la sentenza del giudice del gravame.

Benché condivisibile nelle conclusioni, la decisione della Cassazione non sembra tale – a parere di chi scrive – per l’*iter* motivazionale seguito.

Il Collegio, nello stabilire l’inoperatività dell’art. 590 c.c. nel caso di specie, non chiarisce in maniera precisa il fondamento giuridico della propria decisione. Lo stesso può essere desunto, però, dall’*obiter dictum* in tema di testamento nuncupativo contenuto nella sentenza, nella quale si legge che la controversia sottoposta al giudizio della Corte non è sussumibile nell’alveo della fattispecie del testamento orale – la confermabilità del quale è assai discussa –, perché la Corte d’Appello avrebbe assunto ad oggetto di conferma non delle disposizioni testamentarie orali ma la scheda testamentaria *ex se* considerata, per cui a nulla valeva l’accertamento compiuto dai giudici del merito circa la rispondenza del contenuto della scheda apocrifa all’effettiva volontà della *de cuius*, necessario solo ove si ammettesse la possibilità di confermare il testamento *sine scriptis*, nel qual caso oggetto di conferma sarebbe la volontà espressa dal *de cuius*, benché non in forma scritta, e non la scheda che la contiene (o, nel caso *de quo*, che ne fornisce una mera una rappresentazione scritta).

Tuttavia, non v’è chi non veda come, così ragionando, la Suprema Corte pretenda di scindere il concetto di testamento come “scheda testamentaria” da quello di testamento come “disposizioni testamentarie”, il che, oltre a non essere condiviso dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti, non sarebbe comunque possibile nei termini di cui alla sentenza in commento, perché, pur a voler aderire alla tesi, risalente e superata, per cui il testamento come scheda sarebbe soltanto il documento che raccoglie le varie disposizioni del testatore, ad avere natura negoziale dovrebbe essere il contenuto e non anche il “contenitore”, che del primo rappresenta la forma, con la conseguenza che l’art. 590 c.c. non potrebbe invocarsi per

confermare il contenitore, non avendo quest'ultimo natura negoziale ma trattandosi di un mero documento. Conferma di ciò si trae dal tenore letterale dello stesso articolo *de quo*, ove si fa riferimento alla conferma o esecuzione di “disposizione testamentaria” e non di “scheda testamentaria”.

In conclusione, a parere di chi scrive, la Corte avrebbe perso l'occasione per statuire che il testamento (unitariamente considerato quale “insieme di disposizioni testamentarie redatte per iscritto”), ove non avente forma scritta, più che nullo dovrebbe considerarsi inesistente e, di conseguenza, le disposizioni che lo formano non sarebbero suscettibili di conferma ai sensi dell'art. 590 c.c., nemmeno laddove si accertasse che le medesime siano effettivamente rispondenti alla volontà manifestata *expressis verbis* dall'ereditando.